



Under 40, cosa cambia per l'esonero contributivo

Modalità più rigide per la decontribuzione ai giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. **Spetterebbe solo ai titolari di nuove aziende**

A cura di
**CORRADO
FUSAI**

Finalmente, con la circolare n. 85 dello scorso 11 maggio l'Inps, ha fornito la propria interpretazione sulle norme, introdotte dall'ultima legge di Bilancio, che prevedono l'esonero contributivo a favore dei giovani agricoltori.

La decontribuzione, a valere dall'anno 2017 e nelle misure che vedremo poi, si applica, a domanda, a prescindere dalla collocazione territoriale dell'azienda: ai soggetti che si sono iscritti o si iscriveranno, nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017, negli elenchi Inps con la posizione di titolari di nucleo Cd (coltivatore diretto) o Iap (imprenditore agricolo professionale) e che, alla data di inizio dell'attività, non hanno ancora compiuto i 40 anni e non risultano iscritti negli elenchi Cd o Iap nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'attività.

Nelle sole zone montane o svantaggiate, dove è prevista la riduzione "tradizionale" dell'aliquota Ivs (la contribuzione dovuta dal lavoratore per invalidità, vecchiaia, superstiti ai fini pensionistici), il beneficio si applica, sempre a valere

dall'anno 2017 e a domanda, agli stessi soggetti anche nel caso in cui si siano iscritti nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2016 (sempre che non risultino iscritti negli elenchi Cd o Iap nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'attività).

La circolare dell'Inps

Il principio per il quale deve trattarsi di una "nuova azienda" viene portato da Inps alle estreme conseguenze quando, nella circolare, precisa che «per "nuova realtà imprenditoriale" va considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti. A tal fine l'Istituto accerterà che il nucleo del coltivatore diretto che richiede l'ammissione all'incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l'attività sui medesimi fondi di altro nucleo di coltivatore diretto». Quindi, la semplice sostituzione del titolare con altro componente del nucleo già iscritto e di età inferiore ai 40 anni non può comportare l'ammissione al beneficio. Possono

essere ammessi anche i soggetti che si iscrivono come Iap pur non essendo in possesso dei requisiti e che si impegnano a conseguire i requisiti entro 24 mesi (o termine più ampio stabilito dalla Regione: in Emilia-Romagna, ad esempio, sono 3 anni). La circolare dell'Inps tace del tutto circa l'ipotesi di accesso al beneficio da parte di un giovane che entra quale socio in una società.

Una visione restrittiva

L'interpretazione dell'Inps, peraltro corroborata da alcuni pareri ministeriali, risulta molto restrittiva, aderendo alla lettera della norma senza concedere alcuno spazio a maglie che forse potevano risultare più larghe. Se, infatti, l'intento del legislatore voleva essere quello di favorire l'avvicendamento generazionale nelle aziende agricole, con l'interpretazione dell'Inps e in parte grazie anche alla formulazione della norma, l'obiettivo non viene certo perseguito. Né si possono tacere quelle che paiono alcune incongruenze: il criterio di valutazione relativo alla comparazione dei due nuclei familiari (il "vecchio" e il "nuovo") e dei fondi sui quali viene esercitata l'attività appare troppo fumoso e indeterminato: un componente familiare in più o in meno basta a definire l'azienda come "nuova? Quante particelle di terreno devono essere diverse da quelle di prima per qualificare l'azienda come "nuova"?

Il "silenzio" della circolare sui giovani agricoltori nuovi soci di società non potrà certo significare che debbano restare esclusi dai benefici. E il tema delle società, pensando all'interpretazione ristretta della norma adottata dall'Inps, pone ulteriori problemi circa la "continuità/discontinuità" rispetto a realtà aziendali societarie già esistenti ovvero di nuova costituzione.

Il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni

Le misure del beneficio sono quelle indicate dalla legge e riportate nella circolare Inps: a) esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività; b) esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi; c) esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.

L'esonero riguarda solo la contribuzione Ivs. Quindi, restano dovuti il contributo per maternità (sia per i Cd che per gli Iap) e il contributo Inail (solo per i Cd).

La legge ha stabilito che questa "decontribuzione giovanile" non è cumulabile con altri esone-

ri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Inps sembra interpretare l'incumulabilità non con riferimento al solo giovane che intende avvalersi della decontribuzione in commento, ma con riferimento all'intero nucleo familiare (ovviamente nel caso dei Cd). Infatti, l'Istituto afferma che: «... nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ad esempio sottocontribuzione zone tariffarie, età minore di 21 anni, ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto, sarà applicata, in sede di tariffazione, l'agevolazione più favorevole per il contribuente».

La circolare non fa menzione della riduzione dei contributi in caso di calamità naturali e avversità atmosferiche, restando quindi il dubbio se, in caso di ammissione al beneficio per i giovani, si possa o no applicare la riduzione.

Presupposti oggettivi e "de minimis"

Come per la generalità dei benefici contributivi e di altra natura, anche la decontribuzione "giovanile" è subordinata al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 1175 e 1176 della legge n. 296 del 2006: adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, il beneficio in esame rientra nel regime del "de minimis" stabilito dall'Ue: infatti, in allegato alla domanda, il richiedente deve dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'Inps dovrà verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa. La domanda può essere inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso il "cassetto previdenziale" per autonomi agricoli dal sito Inps, accessibile con le credenziali proprie dell'azienda o con quelle di un soggetto che sia stato appositamente delegato dal titolare dell'azienda. Sono previsti due moduli: uno riservato a chi vuole accedere al beneficio iscrivendosi nel corso del 2017 e uno riservato a chi vuole accedere al beneficio essendosi iscritto, in zona montana o svantaggiata, nel corso del 2016. In entrambi i casi, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione relativa al "de minimis". ■